

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMAN"

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 18:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Aman.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Di Milia Franca Ezia, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Fara Stefano quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea la sig.ra Di Milia Franca Ezia che quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

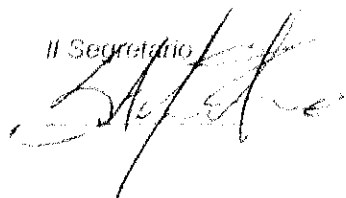
La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Associazione Culturale Aman **Associazione di Promozione Sociale (in sigla Associazione Culturale Aman APS)**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e che l'Associazione è già iscritta al registro delle APS regione Toscana al n. GR-153, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

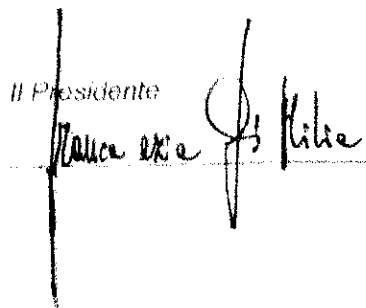
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla conferma dell'iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Toscana.

Alle ore 19.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMAN

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE.

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione culturale senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE AMAN", (ASSOCIAZIONE CULTURALE AMAN APS a partire dall'attivazione del RUNTS) con sede in Follonica, Via Dell'Edilizia 168, codice fiscale e partita Iva 01258770534, di seguito brevemente denominata Associazione.

ART.2 - SCOPO.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e si propone di promuovere la Cultura Biblica Cristiana e di:

- a) valorizzare e confrontare problemi culturali, sociali, scientifici, economici, inerenti il mondo del lavoro, mediante la ricerca, la produzione, la pubblicazione, la stampa, la distribuzione e la diffusione, anche mediante vendita per corrispondenza, sia in Italia che all'estero, di opere editoriali di ogni genere;*
- b) promuovere, organizzare, produrre spettacoli, concerti, rassegne, mostre e attività similari;*
- c) promuovere corsi di musica, di pittura, convegni di studio, conferenze riguardanti le attività culturali, artistiche, produttive, scientifiche, di ricerca e di formazione spirituale;*
- d) promuovere gli scambi artistici e culturali sia in ambito nazionale che internazionale;*
- e) educare alle arti e allo spettacolo attraverso attività da svolgere anche nelle scuole o presso enti ed organizzazioni culturali;*
- f) gestire gli spazi per lo svolgimento delle suddette attività;*
- g) organizzare, anche con il concorso di terzi o per conto terzi, produrre o coprodurre concerti, manifestazioni musicali e di balletti, concorsi, attività sperimentali, rassegne teatrali di prosa e di lirica, cinematografiche, discografiche, audiovisive e di arti figurative e visive;*
- h) promuovere attività di tipo didattico, oltre che scambi di informazione, di materiale, di esecuzione con enti, persone e scuole;*
- i) promuovere iniziative di solidarietà sociale ed umanitarie, scambi culturali con enti aventi analoghe finalità a livello nazionale ed internazionale;*
- l) promuovere la realizzazione di progetti di interesse sociale, di orientamento di integrazione scolastica, educativa, formativa, lavorativa;*
- m) promuovere la realizzazione di progetti di formazione finalizzati all'avviamento al lavoro;*
- n) promuovere l'organizzazione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di scuole statali e non, di ogni ordine e grado;*
- o) promuovere la realizzazione, organizzazione e gestione di servizi di assistenza anche a domicilio;*
- p) promuovere la progettazione e realizzazione di sistemi destinati a consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, culturali;*
- q) promuovere e gestire attività ricreative, sportive, riabilitative e sanitarie, visite guidate e di istruzione;*
- r) promuovere l'attuazione di ogni altro servizio teso al miglioramento della qualità della vita soprattutto di persone svantaggiate.*
- s) aprire sedi locali e secondarie su tutto il territorio nazionale.*

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 - DURATA.

La Associazione avrà la durata fino al 31 Dicembre 2070.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare, prima della scadenza, la proroga o lo scioglimento anticipato dell'Associazione

ART.4 - SOCI E CATEGORIE DI SOCI.

I soci si distinguono in "ordinari", "onorari" e "sostenitori".

Il numero dei soci è illimitato.

a) SOCI ORDINARI.

Sono soci ordinari le persone fisiche, gli Enti pubblici o privati e le Associazioni che, a domanda, vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza.

b) SOCI SOSTENITORI.

Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina soci sostenitori quelle persone fisiche, quegli Enti o Associazioni che versino contributi speciali annuali concordati con il Consiglio Direttivo.

c) SOCI ONORARI.

Il Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti può deliberare il conferimento della qualifica di socio onorario a persone fisiche o giuridiche. I soci onorari non hanno diritto al voto e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

ART.5 -DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO.

La domanda di ammissione a socio, controfirmata da due soci presentatori, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza di 2/3. La delibera è definitiva. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art.23. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o di termine.

ART.6 -- DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata dai soci volontari, solo se documentate nei limiti previsti dall'Art.17 del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART.7 - ORGANI E LIBRI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il Collegio dei Revisori dei conti;

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. Libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo
2. Libro Assemblee e deliberazioni

Gli associati possono visionare i suddetti libri presso la sede sociale.

ART.8 - ASSEMBLEE.

Alle assemblee possono partecipare tutti i soci, con esclusione di quelli onorari, in regola con il pagamento delle quote sociali o dei contributi annuali.

Ogni socio non potrà avere più di una delega da parte di altri soci.

Le assemblee possono riunirsi anche fuori della sede della Associazione e sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ART.9 - CONVOCAZIONE.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, è inviato a tutti i soci a mezzo di lettera recapitata almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato.

Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso l'Albo dell'Associazione per lo stesso periodo di tempo. Con il medesimo avviso è indetta la seconda convocazione dell'assemblea, che in ogni caso sarà tenuta a non meno di 24 ore dalla prima convocazione.

ART.10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega.

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e non oltre il mese di Aprile dell'anno successivo ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;*
- b) approva il bilancio di esercizio;*
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- d) delibera sulla esclusione degli associati;*
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in mancanza dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è assistito dal Segretario Generale dell'Associazione ed, occorrendo, da due scrutatori prescelti dal Presidente medesimo.

ART. 12 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le Assemblee possono votare per acclamazione, per alzata di mano o per appello nominale, sempre in forma palese.

ART. 13 - VERBALE ASSIAMBLEE.

La deliberazione assunta dall'Assemblea Generale è redatta in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservata negli atti sociali.

ART. 14- PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale tra i soci, a maggioranza assoluta dei voti, per un periodo di tre anni.

Il Presidente, composto la prima seduta, ha rappresentanza generale dell'Associazione.

Il Presidente ha anche il potere di nominare ed eleggere i soci e scattare i soci non paganti.

Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, ha cura di assistere al suo intero diritto.

ART. 15- CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario ed altri quattro membri nominati dall'Assemblea e resta in carica per 3 anni. Tutti i membri sono rieleggibili.

ART. 16- CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o in caso di sua impossibilità dal Vice Presidente, di propria iniziativa od a richiesta della metà almeno dei suoi componenti, con lettera da spedirsi non oltre le ore 24 del terzo giorno antecedente alla riunione.

Nel caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata "ad horas" ed a mezzo telegramma, fax, e altro mezzo sempre idoneo. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti salvo nei casi diversamente regolati dallo Statuto.

ART. 17- FUNZIONI E POTERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di richiedere contributi e finanziamenti precisi dalle Regioni, nazionali, regionali e nelle normative CEE avvalendosi di tutte le previdenze ed agevolazioni all'uso previste, nonché a tutti gli altri Enti pubblici e privati; di accettare lasciti, donazioni e lasciti testamentari, inoltre:

- Predisporre i rendiconti finanziari ed il bilancio per l'approvazione dell'Assemblea;
- Concedere borse di studio e premi;
- Approvare le modifiche allo statuto e ai regolamenti interni;
- Nominare commissioni ed affidare incarichi specifici e temporanei ai soci o ad esterni.

Il Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, può stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà a riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle pectiche agali, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, concedere tutte le garanzie, anche ipotecarie sui beni del patrimonio sociale in limiti dell'incremento dell'Associazione medesima.

ART. 19 - COMITATO ARTISTICO-SCIENTIFICO.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Artistico con funzioni di consulenza artistico-culturale.

I membri del Comitato possono essere anche non soci; il loro numero viene determinato dal Consiglio Direttivo che li sceglie tra persone particolarmente competenti nel settore dello

spettacolo, della cultura e della scienza. Il Comitato può essere suddiviso in più sezioni ciascuna con competenza esclusiva in uno o più settori di attività. L'organizzazione, il funzionamento, la composizione, le caratteristiche e la durata del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento che verrà deliberato, a maggioranza di 2/3, dal Consiglio Direttivo. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio stesso da lui delegato.

ART.19- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio dura in carica tre anni. I membri del Collegio sono rieleggibili. Il Presidente, eletto dal Collegio fra i suoi componenti, ne presiede le sedute.

ART.20- CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti con le medesime formalità previste dall'Art 19. Per la validità della riunione del Collegio è necessaria la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

ART.21 - BILANCIO DI ESERCIZIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno e depositato presso il RUNTS.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi presenti.

ART.22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi da parte di Enti, persone fisiche e giuridiche. Le risorse economiche dell'organizzazione provengono da: contributi degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale ecc.), contributi dei privati, contributi di legge da Enti pubblici e privati, contributi derivanti da attività marginali di carattere commerciale, ogni altro tipo di entrata. Ogni somma di denaro donata all'Associazione deve essere versata sul conto corrente postale o bancario intestato alla stessa, non è permessa alcuna donazione in denaro "brevi manu". L'organizzazione di ~~volontariato~~ può ricevere inoltre eredità e legati, previa delibera dell'Assemblea ordinaria di accettazione. L'organizzazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residui non possono essere assegnati in alcun modo ai soci ma ~~sono~~ devoluti all'Associazione ~~che~~ perseguono gli stessi scopi oppure in conformità a quanto stabilito nella delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea straordinaria.

ART.23 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.

La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza ed espulsione.

Il socio recedente è tenuto al pagamento delle quote ordinarie e degli eventuali contributi speciali afferenti l'anno in cui si verifica il recesso. Il socio in mora nel pagamento di una annualità è

considerato decaduto ad ogni effetto.

Il socio può essere espulso con delibera del Consiglio Direttivo assunta con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dal regolamento dell'Associazione e dalle delibere assembleari;
- b) per comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Il socio espulso può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione all'Assemblea.

Il socio può recedere dall'Associazione comunicando tale decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione alle assemblee non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che non fanno più parte dell'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.24- REGOLAMENTI PARTICOLARI

Regolamenti particolari predisposti ed emanati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti disciplineranno, quando se ne ravvisasse l'opportunità, le iniziative dell'Associazione.

ART.25 - SCIoglimento O LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo uscente stabilirà la destinazione del patrimonio con l'obbligo di devolvere lo stesso ad altre Associazioni aventi gli stessi fini istituzionali, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

ART.26 - CONTROVERSIE.

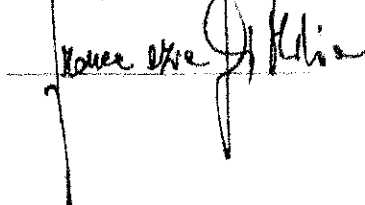
Tutte le eventuali controversie sociali fra i soci, e fra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiuiri da nominarsi dall'Assemblea di triennio in triennio in coincidenza con la nomina degli amministratori. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza di formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.

ART.27 - NORME FINALI.

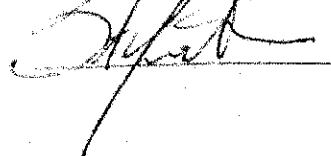
Per quanto non sancito dal presente statuto e dalle sue successive modificazioni nonché dagli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117 (Codice Terzo Settore) e, in quanto compatibile, le disposizioni legislative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Follonica (GR) il 30/10/2020

Il Presidente



Il Segretario



ATTORSENTE
03/11/2020
3136 3
FOLLONICA

ANTONIO LA SPINA
Antonio La Spina

